



Oggetto: rimborsi di tasse per produttività e merito differenziati secondo il reddito – lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. - insussistenza.

1. Lo studente ... Omissis ... ha proposto istanza Garante contestando la ingiustificata disparità di trattamento che discenderebbe dalla disposizione di cui al paragrafo 13.9 del Manifesto degli studi 2013/2014, riprodotta anche nel successivo Manifesto degli studi 2014/2015.

A suo dire, la predetta disposizione sarebbe illegittima “nella parte in cui differenzia l’importo massimo erogabile a titolo di produttività e merito in funzione del valore Isee Iseeu del nucleo familiare di appartenenza o della mancata presentazione del valore Isee Iseeu, in quanto violerebbe: a) l’art 3, comma 1, della Costituzione nella parte in cui prevede la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali; b) l’ art. 1 legge 241/1990 nella parte in cui prevede che l’attività amministrativa debba essere retta da criteri di imparzialità; c) l’art. 2, comma 1, lettera f), dello Statuto dell’Università di Firenze nella parte in cui obbliga l’Università ad informare la propria attività alla realizzazione delle pari opportunità in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione”.

In sostanza, secondo lo studente, “il merito dello studente deve essere valutato dal punto di vista oggettivo dei risultati conseguiti e non dal punto di vista soggettivo del valore Isee Iseeu dichiarato. Una pratica di tal genere mortifica lo studente che ha un valore Isee Iseeu superiore a 150.000 euro o che non ha presentato il valore Isee Iseeu, in quanto si vede attribuito un premio di valore inferiore a quello attribuito ai suoi colleghi con valore Isee Iseeu inferiore a 150.000 euro”.

2. Letta l’istanza, il Garante osserva quanto segue.

Lo studente incorre in una lettura parziale e fuorviante della normativa citata e vigente. E, trattandosi di un “iscritto al Corso di laurea magistrale a ciclo unico di giurisprudenza”, non sembra inappropriato ricordare il noto e fondamentale principio da seguire nell’attività interpretativa: *Incivile est nisi tota lege*



perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere (D. 1, 3, 24, Celsus IX digestorum).

L'art. 3 della Costituzione cit. detta al primo comma il principio della pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali. Ma subito dopo esso dà atto, nel secondo comma, che l'uguaglianza dei cittadini *nei fatti* non consente concretamente a tutti di essere "eguali" e per questa ragione aggiunge:

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono [a] il pieno sviluppo della persona umana [b] e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Ciò significa che il precetto sulla parità di trattamento non deve rimanere soltanto una mera enunciazione formale, ma per essere realizzato deve essere messo in relazione con le concrete condizioni di fatto in cui versano i cittadini nelle singole situazioni, così da evitare che siano trattate in modo eguale situazioni (anche economiche) diverse e in modo diverso situazioni eguali.

Nella stessa ottica, in tema di istruzione, sono dettati i comma 3 e 4 dell'art. 34 della Costituzione:

"La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Alla luce delle disposizioni costituzionali si devono leggere tutte le altre norme di grado inferiore citate dal ricorrente.

3. In conclusione, lo studente: a) non ha letto correttamente, l'art. 3 Cost.; b) ha richiamato fuor di luogo il principio della imparzialità dell'azione amministrativa, dato che in quanto contestato non si configura alcun ingiustificato favoritismo *ad personam*; c) non si è reso conto che la disciplina criticata, lungi dal violarlo, si è invece ben ispirata all'art. 2, comma 1, lettera f), dello Statuto dell'Università di Firenze nella parte in cui obbliga



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

l'Università ad informare la propria attività alla realizzazione delle pari opportunità in ogni aspetto della vita accademica.

Da tutto quanto sopra esposto consegue che, nell'operare le scelte discrezionali amministrative nell'ambito delle sue risorse e della sua politica di bilancio, l'Ateneo ha operato in modo del tutto incensurabile e conforme al sistema normativo costituzionale, statale e universitario quando, disciplinando le agevolazioni di cui si tratta, ha stabilito di modulare i due parametri del merito e delle condizioni economiche degli studenti alla stregua della regolamentazione ispirata a progressività, come riportata nella disposizione del Manifesto degli studi contestata dal ricorrente.

Le motivazioni dell'istanza appaiono quindi infondate.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessato.

Firenze, 3 marzo 2015

Il Garante dei diritti

Dott. Giampaolo Muntoni

Giampaolo Muntoni